



Prot. n.
5328/2024

Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Alla Prima Presidente
della Corte di Cassazione
ROMA

Al Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione
ROMA

Al Procuratore Nazionale
Antimafia e Antiterrorismo
ROMA

Ai Presidenti dei Tribunali
LORO SEDI

Ai Procuratori della
Repubblica
presso i Tribunali
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 154/VV/2024 - Nota prot. 44563.U in data 18.11.2024 con cui il Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia trasmette il 'Regolamento recante modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217'.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 11 dicembre 2024, ha adottato la seguente delibera:
"- vista la nota prot. 44563.U in data 18.11.2024 con cui il Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia rimette, ai sensi dell'articolo 87, comma 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il regolamento inerente alle "Modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 recante "Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'art. 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44";
- rilevato che l'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che il decreto del Ministro della Giustizia con cui sono "individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito,

comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione” venga adottato “sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il consiglio nazionale forense”;

- ritenuto di condividere il contenuto della relazione tecnica redatta dalla Struttura Tecnica Organizzativa su delega della Settima commissione (All. A);

- tenuto conto di quanto rappresentato dalla Sesta Commissione nella seduta del 5.12.2024;

OSSERVA

1. Premessa.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha già affrontato – in diverse delibere consiliari¹ – l’evoluzione del Processo Penale Telematico (PPT) introdotto, quasi un anno fa, sia pur limitatamente ai “*procedimenti di archiviazione*” ed “*alla riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di procedura penale*”. Nella consapevolezza dell’impatto del PPT e degli inevitabili effetti sull’organizzazione giudiziaria (settore di specifica competenza consiliare), inoltre, il Consiglio ha costituito, sotto il coordinamento della STO, un apposito gruppo di analisi che – in un’ottica di costante collaborazione istituzionale con il Ministero e raccordandosi costantemente alla rete RID – ha segnalato criticità e necessità evolutive del nuovo PPT non ancora risolte.

In questo contesto si colloca il nuovo testo dell’art. 3 del D.M. 217/2023 quale risulta dallo schema di decreto che il Ministero di Giustizia ha inviato al Consiglio e al C.N.F. ai sensi dell’art. 87 D.Lvo 150/2022.

2. Gli effetti dell’art. 3 d.m. 217/2023 nel nuovo testo.

Le disposizioni di immediato interesse del nuovo testo dell’art. 3 D.M. 217/2023 stabiliscono:

- al co.2² l’obbligo dal 1° gennaio 2025, per i “*soggetti abilitati interni*” della Procura (ordinaria ed europea) e dell’Ufficio GIP, del deposito telematico di “*atti, documenti, richieste e memorie*” nei procedimenti di cui
 - o al libro V, titolo IX (Udienza preliminare),
 - o al libro VI, titolo I (Giudizio abbreviato),
 - o al libro VI, titolo II (Applicazione della pena su richiesta delle parti),
 - o al libro VI, titolo IV (Giudizio immediato),
 - o al libro VI, titolo V (Procedimento per decreto),
 - o al libro VI, titolo V bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova);
- al co.4³ l’obbligo dal 1° aprile 2025, per i “*soggetti abilitati interni ed esterni*” di deposito telematico di “*atti, documenti, richieste e memorie*” nei procedimenti di cui

¹ Si vedano la delibera del 13.3.2024 (pratica num. 18/VV/2024 - Criticità relative all’applicativo APP rilevate dagli Uffici giudiziari) e la delibera del 24.7.2024 (pratica num. 80/VV/2024 - Relazione sullo stato della Giustizia Telematica 2024).

² “2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma II, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli I, II, IV, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche”. È appena il caso di segnalare l’infelice coordinamento sintattico tra la prima parte della proposizione, che individua le nuove eccezioni all’obbligo di deposito esclusivamente telematico (il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro [...]), e la seconda parte della proposizione («a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di procedura penale [...])»).

³ “4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l’iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui